

ISTITUTO COMPRENSIVO "I. COCCHI" (MSIC81000T)

Sede: Via Roma, 34 – 54016 Licciana Nardi (MS)

Tel e Fax: 0187-474011 - C.F. 90007520456

PEC: msic81000t@pec.istruzione.it E-mail: msic81000t@istruzione.it Sito: www.iccocchilicciananardi.org

Circ. 99

Licciana Nardi, 23 gennaio 2017

A tutti i docenti di ogni ordine e grado
A tutto il personale ATA

ALL'ALBO

OGGETTO: DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI USO DI ALCOOL

Si trasmette in allegato, come previsto dalla normativa vigente in materia, uno stralcio del DVR di questo Istituto relativo all'oggetto. Tutto il personale è tenuto a leggere attentamente quanto trasmesso.

Il D.Lgs.vo 81/08, prevede espressamente, all'art. 41, comma 4, l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata "alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".

L'obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento", cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate.

L'obbligo riguarda, per l'alcol, l'accertamento dello stato di alcol dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope anche la sola assunzione solo sporadica; sarà poi il SERT, se del caso, ad accertare se si tratta di uso occasionale, abituale o tossicodipendenza.

Con riferimento alle problematiche legate all'alcol abbiamo, ad oggi, due norme contemporaneamente vigenti:

- La legge 125 del 2001 ("Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati") Assunzione anche sporadica di alcol
- Il Decreto Legislativo 81/08 (art. 41 comma 4) Alcol dipendenza

La legge 125/01, all'Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, "è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

L'elenco delle attività è stato specificato dall'Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:

Personale sanitario in strutture pubbliche e private

Insegnanti e vigilatrici d'infanzia

Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra

Addetti all'edilizia,

Operatori che lavorano a contatto con esplosivi

Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all'orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc.

La legge 125/01 stabilisce anche che il medico (ed i medici dell'ASL) effettuino test alcolimetrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti non c'è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell'aria espirata) perché non è vietato "bere troppo", è vietato bere in senso assoluto.

Se un lavoratore viene riscontrato positivo all'alcol test, non significa che è alcol dipendente (condizione per fortuna rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l'alcol.

Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sé o per gli altri e non appare in grado di assolvere in sicurezza ai suoi compiti.

Ciò è espressamente previsto dall'art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico.

Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01, per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni previste dal D.Lgs.vo 81/08 per chi non rispetta le disposizioni e l'Azienda può stabilire autonomamente sanzioni disciplinari.

Per il Datore di lavoro che non rispetti il divieto di somministrazione di alcol la sanzione è prevista dalla legge 125/01, ma per il Datore di Lavoro che non rispetti il divieto, o non vigili sul rispetto del divieto da parte dei lavoratori, il rischio più serio è costituito dalla responsabilità penale e civile in caso di infortunio subito dal lavoratore, o di danni verso terzi eventualmente causati dal lavoratore stesso.

La sorveglianza sanitaria per l'alcol dipendenza: un problema complesso

Il problema dell'alcol dipendenza è molto più complesso del semplice accertamento del rispetto del divieto di assumere alcolici.

Innanzitutto, come già ricordato, non è detto che chi risulti positivo all'etilometria sia un alcol dipendente: anzi, nella grande maggioranza dei casi si tratta di persone che hanno bevuto anche modiche quantità di vino, birra o superalcolici, contravvenendo tuttavia al divieto.

La diagnosi di alcol dipendenza è di competenza dei Centri di Alcologia cui il Medico, sulla base della sorveglianza sanitaria, invierà i lavoratori in caso di sospetto diagnostico, e si fonda su di un complesso di elementi anamnestici, clinici e chimico-clinici specialistici.

ALCOL DIPENDENZA : LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE TOSCANA

Con delibera n. 1065 del 9 dicembre 2013 (pubblicata sul BUR n. 52 del 24/12/2013) anche la Regione Toscana, dopo il Piemonte, ha emanato linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/08 sull'accertamento dello stato di alcol dipendenza nelle lavorazioni a rischio.

Nelle linee di indirizzo della Regione Toscana **le mansioni a rischio sulle quali effettuare la sorveglianza sanitaria per l'accertamento della assenza di alcol dipendenza sono tutte quelle comprese nell'allegato I della Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006**, senza alcuna distinzione.

Il che comporta, nella Regione Toscana, l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria anche per categorie finora generalmente "esenti", come ad esempio gli insegnanti.

Problematiche derivanti da uso di Sostanze Psicotrope La tipologia di attività svolta dai lavoratori non rientra tra quelle elencate nell'Allegato I al Provvedimento del 30/10/2007.

Problematiche derivanti da abuso di Alcool La tipologia di attività svolta dai lavoratori rientra tra quelle elencate nell'Allegato I al Provvedimento del 16/3/2006: Punto 6: *attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.*

Obblighi del Datore di Lavoro

La delibera prevede innanzitutto che il Datore di Lavoro effettui la **valutazione del rischio** legato all'assunzione di alcol, ed elabori proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell'ambito delle attività di informazione e formazione.

In particolare la deve:

a) individuare l'esistenza nell'azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio.

b) definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vige il divieto di assunzione

c) definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro

d) provvedere all'informazione di tutti i lavoratori

e) provvedere alla formazione dei lavoratori ricompresi nell'elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance.

Valutazione del rischio per la salute

Dalla valutazione effettuata si rileva:

- Il potenziale rischio per il gruppo omogeneo "personale docente"
- Il potenziale rischio per il gruppo omogeneo "personale non docente amministrativo"
- Il potenziale rischio per il gruppo omogeneo "personale non docente collaboratore scolastico".

Misure di prevenzione e di protezione Si è vietato al personale l'assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche sul luogo di lavoro, verrà istituita sorveglianza sanitaria, ed in caso di necessità, verrà richiesto l'accertamento dell'assenza di abuso di sostanze alcoliche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA RAVIOLI ENRICA

